



**TRIBUNALE DI ASTI**  
*GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI*

**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Giudice per le indagini preliminari, dott. **Claudia Beconi** alla udienza del **26/9/2022** ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo la seguente

Nr. **433/2022** Sent.  
Del **26/9/2022**  
Dep. **07/10/2022**  
N. **637/22** GIP  
N. **2862/21** N.R.

Visto del P.G. il  
11/10/22  
Data irrevocabilità

Scheda \_\_\_\_\_  
Estratto P.M. ex art. 28 NR  
c.p.p. \_\_\_\_\_  
Questura e D.D.A. ex 160  
TULPS \_\_\_\_\_

n. \_\_\_\_\_ C.P.  
n. \_\_\_\_\_ Mod. 2SG  
n. \_\_\_\_\_ Rep.  
n. \_\_\_\_\_ C.R.  
n. \_\_\_\_\_ Mod. 42  
n. \_\_\_\_\_ F.U.G.

**SENTENZA**

nel procedimento penale a carico di:

\_\_\_\_\_ , nata in Nigeria il \_\_\_\_\_, residente in Carmagnola (TO). \_\_\_\_\_

domicilio eletto presso il difensore di fiducia sotto indicato.

Difesa di fiducia dall'avv. **Elisabetta Giudobono** del Foro di Torino.

**PRESENTE**

**IMPUTATA**

**Reato di cui all'art. 7 D.L. n. 4/2019 (Reddito di Cittadinanza)** perché, al fine di ottenere indebitamente il beneficio economico del reddito di cittadinanza di cui all'art. 3 del predetto D.L., rendeva dichiarazioni mendaci nella Dichiarazione Sostitutiva Unica presentata con la domanda del 19.02.2020, asserendo di essere residente in Italia da almeno dieci anni, mentre lo era da meno di quattro anni: così percepiva indebitamente dal marzo 2020 al gennaio 2021 la somma di euro 6433,34.

In Carmagnola (TO) il 19 febbraio 2020.

Conclusioni delle parti:

Il Pm chiede l'assoluzione dell'imputata perché il fatto non costituisce reato, essendo quantomeno dubbia l'esistenza dell'elemento soggettivo.

La difesa si associa alla richiesta del Pm, e chiede l'assoluzione dell'imputata perché il fatto non costituisce reato.

### Svolgimento del processo e motivi della decisione

Nel corso dell'udienza preliminare, dopo un rinvio per rinnovo della notifica, l'imputata compariva e chiedeva personalmente che si procedesse con rito abbreviato; il giudice, ritenuti sussistenti i presupposti di legge, la ammetteva e le parti formulavano le conclusioni sopra riportate.

Dalla comunicazione di notizia di reato dei CC di Carmagnola emerge che, a seguito di una più ampia verifica sui percettori di reddito di cittadinanza, risultava che [redacted], a seguito di domanda avanzata il 19 febbraio 2020, aveva conseguito il beneficio, percependo così la somma di euro 6433,34 per il periodo dal 1.3.2020 al 31.1.2021. La domanda attestava la sussistenza di tutti i necessari requisiti, tra cui quello di aver risieduto in Italia per almeno 10 anni; tuttavia, da successivi accertamenti, emergeva che la predetta era arrivata in Italia per immigrazione dalla Nigeria solo il 20.11.2017.

La falsità della dichiarazione resa in sede di presentazione della richiesta è dunque provata.

La difesa ha peraltro sostenuto l'insussistenza dell'elemento soggettivo, sostenendo che l'imputata, nigeriana titolare di un permesso di soggiorno per asilo politico, ha reso la dichiarazione predetta compilando un modulo senza rendersi conto della falsità riguardante gli anni trascorsi in Italia, avendo compreso erroneamente di aver diritto a percepire il reddito di cittadinanza in quanto titolare dello status di rifugiata.

A tal fine ha prodotto, oltre alla copia del permesso di soggiorno, una relazione dei servizi sociali del 6 luglio 2022, in cui si dà atto che ella e il figlio, affetto da sindrome di Down, sono stati inseriti in una Comunità in cui è cominciato un percorso finalizzato a raggiungere l'autonomia e l'integrazione sociale. In particolare si precisa che *"faticosamente si è riusciti a guidare la signora sulla comprensione del contesto che la circondava, sul sistema dei servizi, sul sistema sanitario e sui relativi processi di crescita di un bambino affetto da sindrome di Down e sulle necessità assistenziali in ogni fase della vita del figlio ed integrazione del nucleo*

*Durante gli incontri di rete o i colloqui con la signora è prezioso il supporto di un mediatore linguistico culturale poiché ancora tutt'oggi la signora mostra molteplici difficoltà dal punto di vista linguistico compromettendo dunque la comprensione e la ricezione del messaggio tra gli interlocutori".*

Alla luce di tali risultanze, risulta quantomeno dubbio che [redacted] si sia rappresentata l'illiceità del proprio comportamento, essendo verosimilmente incorsa, a causa delle predette difficoltà linguistiche e di inserimento, in un errore in ordine alle condizioni per l'ottenimento del beneficio, che ha conseguentemente cagionato l'ulteriore errore sulla corrispondenza a verità di quanto sottoscritto.

Ella deve dunque essere assolta, non essendo provata l'esistenza del dolo richiesto.

P.Q.M.

Visto l'art. 530 c.p.p.

ASSOLVE

dal reato a lei ascritto perché il fatto non costituisce reato.

Asti, 26.9.2022



Depositato in cancelleria del Tribunale

di Asti il

27/9/22

Il Funziario Addetto U.P.P.  
dott. Ugo ANNONA

Il giudice  
D.ssa Claudia Beconi